

CONVENZIONE
PER IL “TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO”
E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO CULTURALE, SCIENTIFICO E
FORMATIVO CON LE SCUOLE PRIVATE

TRA

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito denominata “Soggetto Ospitante”, con sede in Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131 Napoli - Codice Fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino;

E

La Scuola ISIPSE’- Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale, di seguito denominata “Soggetto Proponente”, con sede in Via Tacito n.7, CAP 00193 Roma - Codice Fiscale 08600691003, nella persona della Dott.ssa Mariangela Tempestini, quale suo rappresentante legale,;

PREMESSO CHE

La Scuola, è stata formalmente riconosciuta con D.M. 2/11/2005 prot. n. 3702 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica come “idonea” ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

- l’art. 3 - comma 1 - della Legge 56/89, dispone che: "l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia”;
- l’ art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, da effettuarsi in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l’allievo possa confrontare ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l’ obiettivo dei tirocini è il confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza e di acquisire esperienze di diagnostica e di intervento in situazioni di emergenza.

VISTI

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015 del Soggetto Ospitante che istituisce il regolamento di tirocinio di formazione ed orientamento professionale;
- il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del Regolamento della ASL approvato con delibera n. 709 del 06.06.2008;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere fino a numero di due allievi in tirocinio di formazione ed orientamento per la specializzazione in psicoterapia, per un totale di 200 ore di tirocinio annuali da attuarsi con frequenza settimanale.

Il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare il/i nominativo/i del/i tirocinante/i che dovranno compilare la documentazione richiesta e indicare la struttura del Soggetto Ospitante presso cui svolgere il tirocinio.

Art. 2

Il Soggetto Ospitante accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone, sulla base della attestazione la disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi, e indica la struttura presso la quale verrà svolta l'attività del tirocinio, la data di inizio e la durata della stessa.

La certificazione dell'attività svolta sarà rilasciata dal Soggetto Ospitante, previa attestazione del Tutor assegnato, ove è stata svolta l'attività del tirocinante. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 4

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, ove i tirocinanti saranno inseriti.

Nell'azienda nella quale viene svolta attività di psicoterapia, sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per i tirocinanti, così come espressamente previsto dalla circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008;

Per ogni tirocinante il Tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola da cui proviene
- nominativi del Tutor e del responsabile della *Azienda*
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio.
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (ove previsto) per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008;
- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 6

La stipulazione della convenzione comporta la necessità di trattare dati sensibili, pertanto la Scuola nomina il Dott. Giuseppe Di Leone, quale Responsabile all'adempimento di tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati sensibili.

Art. 7

Il Soggetto Ospitante è sollevato da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti.

Ove previsto dalla legislazione, la Scuola attiva il rapporto assicurativo con l'INAIL.

Art. 8

Il Coordinatore della Convenzione dovrà verificare, prima dell'inizio del percorso formativo, che il tirocinante abbia ottemperato agli obblighi del D.lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e del Regolamento della *Azienda*. Qualora il Direttore del Dipartimento non ravvisi l'esistenza di rischi nell'ambito dell'attività del percorso formativo non si avrà necessità di certificazione medica, ai sensi del D.L. 21/06/2013 n.69.

Art. 9

Il Soggetto Proponente si impegna, in accordo con la Struttura ove è/sono inserito/i il/i tirocinante/i, a garantire:

- Supervisione clinica dei casi seguiti dai tirocinanti presso la *Struttura* ospitante da parte dei Supervisor della Scuola;
- Iscrizioni a corsi di formazione, seminari, convegni, organizzati dal Soggetto Ospitante, previo invio del calendario delle proposte formative dell'anno;

Art. 10

La presente convenzione didattica, richiesta in duplice copia, ha durata quadriennale ed è potrà essere rinnovata solo su richiesta formale da parte del Soggetto Proponente. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R.

Art. 11

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 12

Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire motivo di recesso della stessa.

Art.13

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art.14

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene redatto in duplice originale, di cui una al "Soggetto Ospitante" e una al "Soggetto Promotore".

Per la Scuola ISIPSE'
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Mariangela TEMPESTINI

Per l'A. O. U. Federico II
Il Direttore Generale
Avv. Anna IERVOLINO